

6.3 Pensioni dirette

Indice:

- a. Soggetti
- b. Categorie di pensione
- c. L'assegno temporaneo
- d. L'indennità "una-tantum"
- e. Procedimento
- f. Normativa di riferimento

La *pensione diretta di guerra* rappresenta un *risarcimento* dello Stato per un danno fisico subito a causa di guerra, sia per i militari che per i civili.

a. Soggetti

I militari che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categoria di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile, con il tempo, di miglioramento o ad assegno temporaneo ove la menomazione abbia carattere temporaneo e comunque non sia giunta ad una stabilizzazione in esiti permanenti. I cittadini (soggetti civili) che, senza essere militari o militarizzati, hanno diritto a trattamento pensionistico privilegiato di guerra sono coloro che hanno riportato invalidità o sono deceduti per fatto di guerra, (art. 8 del d.p.r. 915/78). In tale articolo è detto che sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed a congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte. Sono considerati fatti di guerra quelli ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche. Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' altresì presunta la morte a causa per fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione di azioni belliche da parte delle Forze armate nazionali od estere, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra (art. 10 d.p.r. 915/78).

b. Categorie di pensione

La misura del trattamento spettante ai mutilati o invalidi di guerra e gli infortunati civili è fissata dal legislatore con riferimento al grado di menomazione dell'integrità e ai riflessi della stessa sulla capacità lavorativa dell'interessato, nonché al carattere temporaneo o definitivo delle menomazione medesima. In relazione ai criteri accennati, diverse sono le forme di indennizzo previste dall'art. 11 del d.p.r. n. 915/78 e cioè la pensione o l'assegno temporaneo, a seconda che si tratti di menomazioni suscettibili ovvero non suscettibili di miglioramento. Inoltre con riferimento all'entità della menomazione, la legge prevede una tabella di classificazione della menomazione in otto categorie (c.d. Tabella A) cui corrispondono, in funzione delle gravità dell'effetto invalidante, altrettanti importi in ordine decrescente (dalla prima all'ottava categoria) del trattamento pensionistico o dell'assegno temporaneo.

La invalidità di minor rilievo sono previste in un'apposita Tabella B e per esse è corrisposta una indennità una volta tanto, in misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica.

Avverte inoltre la legge che le infermità non esplicitamente elencate nelle tab. A e B debbono ascrivere alle categorie che comprendono infermità equivalenti, mentre un'apposita tabella (F-1) allegata alla legge consente di determinare la categoria di pensione spettante a fronte di più invalidità da causa di servizio di guerra o da fatto bellico.

c. L'assegno temporaneo

Viene concesso a coloro i quali risultano affetti da un'infermità e/o lesione dipendente da causa di servizio per la quale non si può prevedere l'evoluzione clinica e quindi ha caratteristiche che non consentono l'immediata concessione di un trattamento vitalizio. La durata può essere di due o quattro anni ed alla scadenza, se si riscontrano i necessari requisiti sanitari, l'assegno è trasformato in pensione vitalizia; in mancanza di detti requisiti, l'assegno viene revocato. L'importo dell'assegno è lo stesso delle pensioni vitalizie.

d. L'indennità "una-tantum"

Nell'ipotesi che il grado di invalidità non dia diritto a pensione o ad assegno temporaneo, la legge prevede la concessione di un importo "una-tantum" nella misura che va da un minimo di una ad un massimo di cinque annualità della ottava categoria.

Tali infermità sono contemplate dalla Tabella "B" annessa al D.P.R. 915/78. Nell'ipotesi di aggravamento dell'infermità, è possibile presentare domanda per ottenere la liquidazione di altre annualità (se non sono state già percepite tutte e cinque) o il riconoscimento della pensione, dopo l'accertamento dei requisiti sanitari.

e. Procedimento

L'iter amministrativo per l'accertamento del diritto alla pensione di guerra è lo stesso per i militari e per i civili, con l'unica differenza che per i militari il procedimento può aver luogo non solo su istanza della parte ma anche per iniziativa diretta dell'Amministrazione Militare (art. 98, d.p.r. 915/78). Negli altri casi, per il riconoscimento del diritto a pensione, gli interessati debbono presentare apposita domanda. Le domande devono essere presentate od indirizzate in carta semplice a mezzo di lettera raccomandata alla competente Ragioneria Territoriale. Chi abbia subito lesioni, infermità o menomazioni per causa di guerra, ha potuto fare la domanda fino al 31/08/1952, termine fissato dalla legge 10/08/1950, n.648, ma con la successiva L. n.1240 del 09/11/1961 i termini sono stati riaperti senza limite di tempo. Successivamente a norma dell'art. 127 del T.U. n.915 del 23/12/1978, i termini di presentazione della domanda per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del T.U. sono stati fissati entro e non oltre i due anni dall'entrata in vigore di questa normativa (pubblicata nella G.U. n. 28 del 29/01/1979 ed entrata in vigore l'1/02/1979, salvo casi speciali). Le domande presentate nei termini sopra indicati sono però ammesse, sempreché le lesioni, ferite o infermità dalle quali è derivata l'invalidità, siano state constatate dalle competenti Autorità entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra o, per i civili, entro cinque anni dalle fattispecie previste negli artt. 8 e 9 (fatti di guerra).

f. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 10/08/1950, n.648
- ✓ Legge 9/11/1961, n.1240
- ✓ D.P.R. 915/78